
UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

VIA PROVINCIALE, 10 - 10039 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel. 0125 783141 - Fax 0125 783320

e-mail: scuola@unionevalchiusella.it - protocollo@unionevalchiusella.it - pec: unionevalchiusella@pec.it

AREA FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

Regolamento ENTRATE

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

VIA PROVINCIALE, 10 - 10039 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel. 0125 783141 - Fax 0125 783320

e-mail: scuola@unionevalchiusella.it- protocollo@unionevalchiusella.it - pec: unionevalchiusella@pec.it

Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento</i>	<i>4</i>
PARTE PRIMA - PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE ENTRATE.....	5
<i>Articolo 2 - Forme di gestione delle entrate.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3 - Rapporto contrattuale per entrate non tributarie.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4 - Soggetti responsabili delle entrate</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 5 - Differimento dei termini</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 6 - Esenzioni di pagamento.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 7 - Rimborsi</i>	<i>6</i>
PARTE SECONDA – TARIFFE, ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI	7
<i>Articolo 8 - Determinazione delle aliquote, prezzi, canoni, tariffe, detrazioni, agevolazioni, riduzioni ed esenzioni</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 9 – Verifiche e controlli sui benefici tariffari</i>	<i>7</i>
PARTE TERZA – CONTROLLI	9
<i>Articolo 10 – Sollecito di pagamento.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 11 - Avviso bonario e contraddittorio endoprocedimentale</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 12 - Avvisi o atti da comunicare al contribuente o utente</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 13 - Accertamento esecutivo patrimoniale</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 14 - Autotutela.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 15 - Notificazione degli atti , spese postali ed oneri di riscossione a carico del contribuente.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 16 - Ripetitività delle spese di notifica</i>	<i>10</i>
PARTE QUARTA – RISCOSSIONE COATTIVA, RATEAZIONI, DISCARICO E CESSIONE DEI CREDITI	11
<i>Articolo 17 – Riscossione coattiva delle entrate non tributarie.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 18 – Rateazioni.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 19 – Comune di residenza</i>	<i>13</i>

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

VIA PROVINCIALE, 10 - 10039 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel. 0125 783141 - Fax 0125 783320

e-mail: scuola@unionevalchiusella.it- protocollo@unionevalchiusella.it - pec: unionevalchiusella@pec.it

PARTE QUINTA - SANZIONI..... 14

Articolo 20 – Sanzioni..... 14

Articolo 21 – Ravvedimento..... 14

PARTE SESTA – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE..... 16

Articolo 22 – Norme finali e transitorie 16

Articolo 23 – Entrata in vigore..... 16

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

VIA PROVINCIALE, 10 - 10039 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel. 0125 783141 - Fax 0125 783320

e-mail: scuola@unionevalchiusella.it- protocollo@unionevalchiusella.it - pec: unionevalchiusella@pec.it

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Costituiscono entrate dell'Unione i proventi derivanti dalla gestione di servizi a carattere individuale (refezione scolastico e trasporto scolastico).
2. Il presente regolamento, redatto nel rispetto della normativa vigente in materia, è finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, nonché a garantire un corrente rapporto con l'utente in applicazione dello Statuto del Contribuente di cui alla Legge 212/2000.

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

VIA PROVINCIALE, 10 - 10039 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel. 0125 783141 - Fax 0125 783320

e-mail: scuola@unionevalchiusella.it - protocollo@unionevalchiusella.it - pec: unionevalchiusella@pec.it

PARTE PRIMA - PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 2 – Forme di gestione delle entrate

1. La forma di gestione prescelta per le singole entrate deve rispondere a criteri di economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
2. Le attività di riscossione, liquidazione ed accertamento possono essere svolte mediante il supporto di terzi, rimanendo in capo all'UNIONE, la titolarità degli atti stessi.
3. Nel caso di gestione affidata a terzi l'affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini..
4. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi, comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici comunali.

Articolo 3 – Rapporto contrattuale per entrate non tributarie

1. Per gli altri servizi, cui corrispondono entrate non tributarie, con la presentazione della domanda, l'utente s'impegna ad assolvere la tariffa, il diritto o il canone dovuto alle relative scadenze.
2. Se sono previsti pagamenti in più soluzioni, la singola rata di pagamento deve avere valore almeno pari a € 20,00 (euro venti/00).

Articolo 4 – Soggetti responsabili delle entrate

1. E' responsabile delle singole entrate dell'ente il Responsabile al quale le stesse sono affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il Responsabile della singola entrata cura tutte le operazioni utili all'acquisizione della stessa, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dal regolamento di gestione della singola entrata, se adottato.
3. In caso di affidamento a terzi, il dipendente responsabile di cui ai punti 1 e 2, vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Articolo 5 – Differimento dei termini

1. I termini ordinari di versamento delle tariffe possono essere sospesi o differiti qualora si verificano situazioni eccezionali, emergenze epidemiologiche, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

VIA PROVINCIALE, 10 - 10039 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel. 0125 783141 - Fax 0125 783320

e-mail: scuola@unionevalchiusella.it - protocollo@unionevalchiusella.it - pec: unionevalchiusella@pec.it

gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti e impedire l'adempimento degli obblighi tributari.

2. La Giunta dell'Unione, può differire i termini di versamento di tutte le entrate a domanda individuale per determinate categorie di utenti interessati da gravi situazioni economiche.

Articolo 6 – Esenzioni di pagamento

1. Le esenzioni di pagamento, previste nel presente regolamento o in quello di gestione della singola entrata, sono concesse dal dirigente competente, e, se relative a persone fisiche, dietro presentazione di apposita documentazione attestante la situazione in essere.

Articolo 7 – Rimborsi

3. L'utente, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e contenere i riferimenti dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
5. Nel caso in cui le somme a credito sono maggiori delle somme dovute, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi della stessa entrata, previa presentazione di ulteriore dichiarazione sottoscritta, relativa al periodo oggetto di compensazione.
6. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate dell'Ente, qualora le somme dovute dal singolo debitore siano inferiori a € 20,00 (euro venti/00). La somma di cui sopra s'intende comprensiva del debito, delle relative sanzioni, interessi e spese amministrative e di notifica.

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

VIA PROVINCIALE, 10 - 10039 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel. 0125 783141 - Fax 0125 783320

e-mail: scuola@unionevalchiusella.it- protocollo@unionevalchiusella.it - pec: unionevalchiusella@pec.it

PARTE SECONDA – TARIFFE, ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI

Articolo 8 – Determinazione delle tariffe del servizio di refezione scolastica e trasporto scolastico aliquote, prezzi, canoni, tariffe, detrazioni, agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. La Giunta Comunale, prima dell'inizio di ogni anno scolastico determina con proprio atto il costo della tariffa, le agevolazioni, riduzioni ovvero le esenzioni, avvalendosi dell'ISEE a tale fine.
2. L'accesso agevolato ai servizi scolastici deve avvenire dietro presentazione dell'ISEE al momento dell'iscrizione.
3. La tariffa agevolata non viene concessa in caso di mancata presentazione di ISEE o di ISEE riportante omissioni o difformità.

Articolo 9 – Verifiche e controlli sui benefici tariffari

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate per l'accesso alle tariffe agevolate e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, l'Unione attiva controlli finalizzati alla repressione di dichiarazioni mendaci.

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

VIA PROVINCIALE, 10 - 10039 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel. 0125 783141 - Fax 0125 783320

e-mail: scuola@unionevalchiusella.it- protocollo@unionevalchiusella.it - pec: unionevalchiusella@pec.it

PARTE TERZA - CONTROLLI

Articolo 10 – Sollecito di pagamento

1. In caso di mancato o parziale versamento di entrate richieste a mezzo avvisi o bollettini di pagamento, prima di procedere all'emissione di atti d'imposizione, l'Unione può attuare procedure di recupero crediti, anche avvalendosi di operatori specializzati nel settore e in possesso di idonei requisiti, a mezzo di avvisi, SMS, contatti telefonici e/o diretti con il contribuente o utente, con invito a regolarizzare tempestivamente il debito, senza oneri aggiuntivi in capo al contribuente o utente.

Articolo 11 – Avviso bonario e contraddittorio endoprocedimentale

1. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o della comunicazione o dei versamenti, prima di procedere all'emissione di atti d'imposizione, il responsabile dell'entrata dell'Unione ha l'obbligo di invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
2. L'utente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, all'asanatoria di documenti irregolari.

Articolo 12 – Avvisi o atti da comunicare al contribuente o utente

1. Qualora la redazione di avvisi di accertamento esecutivi o di altri atti da comunicare all'utente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del responsabile dell'entrata stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'applicazione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
2. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente o utente, può anche essere effettuata con consegna diretta da parte di personale comunale autorizzato, con sottoscrizione del contribuente o utente per ricevuta, e comunque con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

Articolo 13 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'avviso di cui al precedente comma 1 deve contenere l'intimazione ad adempiere al pagamento entro sessanta giorni dalla notifica oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

VIA PROVINCIALE, 10 - 10039 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel. 0125 783141 - Fax 0125 783320

e-mail: scuola@unionevalchiusella.it- protocollo@unionevalchiusella.it - pec: unionevalchiusella@pec.it

costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'atto di cui al precedente comma 2 è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 14 – Autotutela

1. L'Unione, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, si può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, non oltre dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento.
4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole all'Unione.
5. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, possono essere revocati, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - 5.1. Probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali concluse-si negativamente;
 - 5.2. Valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

Articolo 15 – Notificazione degli atti , spese postali ed oneri di riscossione a carico del contribuente

1. Gli atti possono essere notificati a mezzo pec, ovvero a mezzo servizio postale o a mezzo messo notificatore , secondo le norme del Codice di procedura civile.
2. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto di difesa, ponendolo in condizione di conoscere il contenuto dell'atto.
3. Gli atti di irrogazione della sanzione o di accertamento liquidano ed intimano il versamento degli importi a titolo di spese di notifica determinate dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 16 – Ripetitività delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti che l'Unione è tenuto a notificare a fronte di inadempimento del contribuente sono ripetibili nei confronti dello stesso utente.

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

VIA PROVINCIALE, 10 - 10039 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel. 0125 783141 - Fax 0125 783320

e-mail: scuola@unionevalchiusella.it - protocollo@unionevalchiusella.it - pec: unionevalchiusella@pec.it

PARTE QUARTA – RISCOSSIONE COATTIVA, RATEAZIONI, DISCARICO E CESSIONE DI CREDITI

Articolo 17 – Riscossione coattiva delle entrate non tributarie

1. La procedura di riscossione coattiva ha inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine previsto dalla legge o dal presente regolamento per il pagamento o per l'eventuale sospensione di atti impugnati.
2. Prima di proseguire nella procedura di riscossione coattiva, il Comune può attuare procedure di recupero crediti, anche avvalendosi di operatori specializzati nel settore e in possesso di idonei requisiti, a mezzo di avvisi, SMS, contatti telefonici e/o diretti con l'utente, con invito a regolarizzare tempestivamente il debito, con oneri aggiuntivi in capo all'utente.

Articolo 18 – Rateazioni

1. Se non diversamente disciplinato nelle singole entrate, il Re-sponsabile dell'entrata patrimoniale, in caso di temporanea difficoltà del debitore ad adempiere ai propri pagamenti e previa richiesta debitamente documentata, può concedere la rateizzazione di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria o patrimoniale, risultanti da solleciti di pagamento, da avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019 e s.m.i., oppure da ingiunzioni di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà, la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale, fermo restando l'obbligo del debitore di presentare la seguente documentazione:

Persone Fisiche e Ditte Individuali	Persone Giuridiche
Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esplicitativa delle motivazioni determinanti lo stato di temporanea difficoltà, supportata, a richiesta del Comune, di documentazione inerente le disponibilità finanziarie in essere, le condizioni lavorative, le proprietà immobiliari del debitore e dei componenti del nucleo familiare.	Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte di professionista incaricato, sottoscritta anche dal Legale Rappresentante, esplicitativa delle motivazioni determinanti lo stato di temporanea difficoltà dell'azienda, supportata, a richiesta del Comune, da apposita documentazione probatoria.

3. La mancata esibizione, da parte del contribuente, della documentazione richiesta entro il termine stabilito, comporta l'impossibilità a concedere la rateizzazione. Qualora sia necessario procedere celermente alla presentazione della richiesta di rateizzazione e non si disponga nell'immediato della documentazione necessaria, il debitore può

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

VIA PROVINCIALE, 10 - 10039 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel. 0125 783141 - Fax 0125 783320

e-mail: scuola@unionevalchiusella.it- protocollo@unionevalchiusella.it - pec: unionevalchiusella@pec.it

presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, con l'impegno di presentare, entro e non oltre 20 giorni, la documentazione di cui al comma precedente.

4. Il Funzionario Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel successivo comma 5, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dalle istanze presentate, pur in assenza delle condizioni di cui al precedente comma 2, di concedere la rateizzazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione.
5. La rateizzazione è calcolata sull'importo comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, tenendo conto che l'importo minimo della singola rata non può essere inferiore a euro 100,00 (euro cento/00), secondo il successivo schema:

Fascia di debito €	Numero minimo di rate mensili concedibili	Numero massimo di rate mensili concedibili
fino a 100,00	nessuna rateazione	
da 100,01 a 500,00	2	4
da 500,01 a 3.000,00	5	12
da 3.000,01 a 6.000,00	13	24

6. La prima rata deve essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
7. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora al tasso legale nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
8. In caso di mancato pagamento della prima rata o, in seguito, di due rate anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della rateazione e l'intero importo è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di nuova rateazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro 10 giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito.
9. La rateazione non è mai consentita quando il debitore risulti moroso riguardo a precedenti rateazioni oppure inadempiente per quanto riguarda il pagamento dei tributi e dei servizi comunali.
10. E' possibile richiedere la rateazione contemporanea di più atti della stessa natura inerenti la stessa tipologia di entrata; ai fini della formazione del Piano di rateizzazione unico, ogni atto è autonomamente frazionato nel rispetto della tabella di cui al precedente comma 3, e tutti gli atti sono ordinati per data di emissione, a partire dal meno recente.
11. L'istruttoria è espletata dal Funzionario Responsabile dell'entrata patrimoniale che è Responsabile del Procedimento.

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

VIA PROVINCIALE, 10 - 10039 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel. 0125 783141 - Fax 0125 783320

e-mail: scuola@unionevalchiusella.it- protocollo@unionevalchiusella.it - pec: unionevalchiusella@pec.it

-
12. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D. Lgs. 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione.

Articolo 19 – Comune di residenza dell'utente inadempiente

1. L'Unione, nel caso nel quale esperite tutte le attività di riscossione esse non abbiano avuto esito, è tenuta a rivalersi sul comune di residenza dell'utente moroso.
2. Il responsabile dell'ufficio entrate dovrà comunicare tramite pec l'esito negativo della procedura al Comune di residenza dell'utente e richiedere il quantum dovuto.

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

VIA PROVINCIALE, 10 - 10039 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel. 0125 783141 - Fax 0125 783320

e-mail: scuola@unionevalchiusella.it - protocollo@unionevalchiusella.it - pec: unionevalchiusella@pec.it

PARTE QUINTA – SANZIONI

Articolo 20 – Sanzioni

1. A specificazione ed integrazione di quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il Funzionario Responsabile dell'entrata, nel determinare la sanzione, si attiene ai seguenti criteri di massima:
 - a. Applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di violazione portata a coerenza spontaneamente dal contribuente oltre i termini utili per fruire delle facoltà di ravvedimento e, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento;
 - b. Applicazione delle sanzione in misura superiore al minimo per il mancato o infedele adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dall'Unione, in relazione al dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini.
2. Spetta in ogni caso al funzionario responsabile dell'entrata determinare la sanzione da irrogare per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso (condizioni esimenti o aggravanti legate alla personalità dell'autore, alle sue condizioni economico-sociali e ai suoi precedenti fiscali).
3. Nell'atto di irrogazione della sanzione il Funzionario Responsabile, oltre ad indicare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate ed i criteri utilizzati, motiva anche eventuali deroghe ai criteri individuati al comma 1 che hanno condotto ad una diversa determinazione della sanzione.

Articolo 21 – Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a. Ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento dell'entrata o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine dei trenta giorni dalla data di scadenza;
 - b. Ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dell'entrata, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c. Ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

VIA PROVINCIALE, 10 - 10039 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel. 0125 783141 - Fax 0125 783320

e-mail: scuola@unionevalchiusella.it- protocollo@unionevalchiusella.it - pec: unionevalchiusella@pec.it

2. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:
- a. Le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
 - b. La violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
 - c. L'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
 - d. Ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.
 - e. Spetta in ogni caso al funzionario responsabile dell'entrata determinare la

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

VIA PROVINCIALE, 10 - 10039 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel. 0125 783141 - Fax 0125 783320

e-mail: scuola@unionevalchiusella.it- protocollo@unionevalchiusella.it - pec: unionevalchiusella@pec.it

PARTE SESTA - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 22 – Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai soggetti esterni concessionari di entrate.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. L'introduzione di nuove norme comunitarie, nazionali o regionali nella materia oggetto del presente Regolamento, si intende automaticamente recepita. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con le norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 23 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione in Consiglio dell'UNIONE